

(N. 1546)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

NELLA SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1956

Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto ed il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito degli eventi politici concernenti il territorio di Trieste, il Governo è venuto a trovarsi nella necessità di affrontare ed attuare un programma per la sistemazione dei nuovi profughi provenienti dalla Zona « B » di Trieste. È, invero, indispensabile accelerare lo sfollamento dei profughi disoccupati da Trieste ed all'uopo è necessario assicurare loro un'occupazione lavorativa.

Con il disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione, il Governo intende attuare il proposito della ripresa dell'attività lavorativa dei profughi giuliani e dalmati che svolgevano attività lavorative artigiane e pro-

fessionali, accordando loro finanziamenti ad un basso saggio d'interesse, destinati, appunto, al reimpianto ed al potenziamento nel territorio nazionale delle attività già svolte nel territorio abbandonato.

Tali finanziamenti, che verranno concessi dagli Istituti ed Aziende di credito designati dal Ministro del tesoro, sono ammessi al ri-sconto o alla cessione presso la Cassa Artigiana, la quale viene autorizzata ad accantonare 700 milioni delle sue disponibilità per le operazioni medesime. Ai finanziamenti in parola sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 40 e 41 della legge 25 luglio 1952, n. 949 per i prestiti alle imprese artigiane.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Cassa stessa, allo scopo di alleviare l'onere a carico del mutuatario, accorderà un contributo interessi in misura pari alla differenza tra il tasso praticato dagli Istituti e quello del 4 per cento che dovrà gravare sui beneficiari dei finanziamenti.

Con apposita convenzione, alla stipula della quale interverrà l'Opera di Assistenza ai profughi giuliani e dalmati, la Cassa Artigiana e gli Istituti ed Aziende di credito prescelti

per le operazioni di che trattasi, saranno disciplinate le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la cessione degli stessi alla Cassa Artigiana.

La finalità d'interesse economico-sociale che il provvedimento si propone, si ritiene debba essere apprezzata dagli onorevoli senatori, i quali pertanto non vorranno far mancare la loro approvazione al provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sulle proprie disponibilità la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a destinare la somma di 700 milioni di lire per finanziamenti a favore di profughi giuliani e dalmati, per il reimpianto ed il perfezionamento, nel territorio nazionale, delle attività lavorative artigiane e professionali già esercitate nel territorio abbandonato.

Le modalità per la concessione dei crediti e la loro cessione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono regolate con apposita convenzione da stipularsi, con l'intervento dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, tra la Cassa stessa e gli Istituti o Aziende di cui all'articolo 35 della legge 25 lu-

glio 1952, n. 949, all'uopo designati dal Ministro del tesoro.

Art. 2.

Per le operazioni di cui al precedente articolo, il concorso statale sui fondi previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è concesso nella misura occorrente affinché l'onere di interesse a carico del mutuatario non superi il 4 per cento annuo.

Alle predette operazioni sono estese le disposizioni dell'articolo 40 e dell'articolo 41, secondo comma, della citata legge 25 luglio 1952, n. 949. Limitatamente alle operazioni di finanziamento per il credito alle imprese lavorative artigiane sono altresì estese le disposizioni del primo ed ultimo comma del citato articolo 41. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603.